

Delibera nr. 33/2025
DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE

IL COLLEGIO DOCENTI

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, la quale dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

DELIBERA

Di approvare all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano con la seguente votazione: n°121 favorevoli, n° 0 contrari, n°0 astenuti **le seguenti deroghe al limite stabilito per casi eccezionali**, congruamente documentati; tutto quanto di seguito espresso potrà essere concesso, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe la possibilità di procedere correttamente alla valutazione dell'alunno interessato.

I criteri per derogare dal limite minimo di presenza (3/4 del monte orario) sono i seguenti:

1. gravi motivi di salute certificati;
2. ricovero ospedaliero;
3. terapie periodiche programmate;
4. malattie croniche;
5. cure domiciliari continuative o ricorrenti;
6. gravi e documentati motivi di famiglia;
7. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali con federazione C.O.N.I.;
8. riduzione orario delle lezioni per forze di causa maggiore (calamità naturali, eventi eccezionali, chiusura per elezioni);
9. partecipazione ad attività progettuali esterne (studio all'estero, viaggi d'istruzione...) preventivamente motivate e documentate.
10. Partecipazione ad attività di studio presso Conservatori o Accademie
11. Per l'avvenuta iscrizione nel corso dell'anno, in caso di alunni provenienti da scuole di paesi stranieri o di alunni che, per motivi particolari, non abbiano frequentato scuole statali
12. Per casi particolari valutati dal Consiglio di Classe tra i quali, Situazioni di disagio familiare e/o personale segnalate dai servizi sociali e documentate.

Tali deroghe saranno valide per l'a.s. in corso e per gli anni successivi salvo modifiche successive deliberate dal Collegio dei Docenti.